



Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

COPIA

DETERMINA DEL SETTORE 1

Registro Generale Nr. 29 del 27/01/2016

Determinazione Nr. 3684 del 27/01/2016

OGGETTO:

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 3 del 05/01/2016- Nomina legale - approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di spesa.-

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che con decreto sindacale n.1 del 12/01/2016 venivano assegnate le responsabilità dei procedimenti dell'Area Amministrativa;
- Che in data 27/10/2015 è stato acquisito al protocollo dell'Ente, al n. 9343, ricorso davanti al Tar Calabria, proposto dall'Amministratore pro-tempore del Condominio Villaggio Turistico Costa del Turchese per l'annullamento della delibera di Giunta Comunale n.134 del 11/12/2014 con la quale è stata disposta la sospensione in via di autotutela della delibera di Giunta Comunale n.47 del 03/04/2014 ;
- Che ritenendo le illegittimità dedotte in ricorso destituite di ogni fondamento, con deliberazione della giunta Comunale n.3 del 05/01/2016, a mente del l'art. 18 comma 3 lettera q), del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è stata autorizzata la resistenza in giudizio e demandato al sottoscritto responsabile gli adempimenti in ordine alla nomina del legale di fiducia;

Dato atto:

- che la nomina del legale con conseguente affidamento dell'incarico alla difesa in giudizio dell'Ente è riconducibile all'affidamento di "servizi legali" nell'accezione di cui all'allegato B del Codice Appalti e che trattasi di competenza gestionale ex art. 107 TUEL;
- che, comunque, la determinazione del responsabile si deve configurare come valutazione tecnica circa l'opportunità della lite, non potendosi configurare come autorizzazione in senso proprio, al Sindaco che ha la rappresentanza legale ed è il capo dell'Amministrazione;
- che nell'Amministrazione Comunale di Botricello, la gestione del contenzioso è affidata al responsabile del Settore Amministrativo dell'Ente che provvede alla adozione degli atti occorrenti, sulla scorta della deliberazione della Giunta in ordine alla promozione o resistenza alle liti
- che, per l'effetto occorre:
 - a) Procedere alla individuazione del legale da nominare;
 - b) Procedere all'adozione di apposito impegno di spesa;
- che entrambe le sopra citate attività sono prettamente di carattere gestionale e sono soggette alle norme di cui al D.lgs 163/2006 la prima ed al D.Lgs.267/2000 TUEL la seconda;

Quanto relativamente alla nomina del legale:

Dato atto

- che trattandosi di affidamento di un'attività non rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi (o far valere) ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti avuti di mira dall'Amministrazione, si inquadra più correttamente nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.Lgs. 163/2006 recante l'elencazione dei contratti di appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27;
- che l'Ente non è dotato di apposito regolamento disciplinante l'affidamento di tali servizi;
- che nelle more dell'adozione del citato regolamento appare opportuno utilizzare la disciplina contenuta nel regolamento sul ricorso alle spese, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e/o servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 8/8/2007 in particolare all'art. 7 comma 2 n.41 che disciplina i servizi legali nonché l'art. 9 comma 2,6 e 7 che ammettono l'affidamento diretto trattandosi di importo pari o superiore a € 5000,00 ed inferiore a € 20.000,00;

Quanto relativamente all'impegno di spesa:

- che, in disparte le intrinseche difficoltà di una loro determinazione e quantificazione non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle “spese” degli enti locali di cui al Capo II, titolo II parte II del D.lgs. 267/2000 TUEL;
- che, esse, perciò soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le “fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 Tuel) ad iniziare proprio da quella dell’impegno;
- che, anche per giurisprudenza costante della Corte dei Conti, per dette spese si può escludere che si possa assumere, prima ed indipendentemente dalla conclusione della lite, un impegno contabile rigidamente “determinato” nel suo esatto ammontare in relazione al compenso pattuito dall’Amministrazione con l’avvocato, all’atto del conferimento del relativo incarico;
- che, quindi, si ritiene opportuno formulare l’impegno sulla base del preventivo di massima richiesto all’avvocato al quale è affidata la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione unitamente ad apposito disciplinare di incarico che preveda, fra l’altro, la gestione della spesa, che aiuta ad evitare una sottovalutazione delle spese, confliggente con il principio di veridicità del bilancio;
- che, comunque, è fatto salvo il costante monitoraggio della spesa impegnata da parte del responsabile nonché della verifica, in fase di liquidazione, delle prestazioni rese, in quanto l’impegno non può fermarsi alla determinazione iniziale perché ciò porterebbe ad alterare la stessa funzione socio-economica del rapporto negoziale che da contratto sinallagmatico (legato, nella corrispettività delle relative prestazioni e controprestazioni, anche alla durata della lite) diventerebbe “aleatorio” con possibile rischio a danno dell’amministrazione;
- che, infatti, la natura presunta dell’impegno pone la necessità che l’Ente verifichi periodicamente l’andamento della causa ed adotti i conseguenti provvedimenti di revisione dei relativi impegni;
- che le spese legali, dunque, per la loro intrinseca incertezza e, quindi, indeterminabilità prima ed indipendentemente dalla fine della lite, non tollerano un impegno contabile certo, determinato e definitivo né che comunque lo stesso debba essere assunto nella misura strettamente necessaria a soddisfare le eventuali esigenze di cassa per corrispondere acconti al professionista incaricato ma per una sana gestione l’impegno non solo va assunto ma va quantificato tenendo anche conto del presumibile importo della spesa da sostenere quale desumibile dai criteri di determinazione delle parcelle degli avvocati fissati nelle apposite tabelle ministeriali e legati oltre che al valore della causa, anche alla complessità della materia trattata, al numero degli atti posti in essere ecc.

Tanto premesso

Vista la comunicazione dal legale individuato, pervenuta in data 26/01/2016 Prot.n.798, con la quale è stata quantificata in via preventiva la somma dovuta per l’attività professionale richiesta in complessivi €2.500,00 oltre gli accessori di legge;

Preso atto che le predette somme potranno essere suscettibili di incrementi futuri, legati all’andamento processuale della controversia instaurata, ai quali ci si riserva di far fronte all’occorrenza con successivi ulteriori atti di impegno di spesa o a decrementi, all’atto della liquidazione al fine della rispondenza dei pagamenti alle attività effettivamente prestate;;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia e per le ragioni sopra esposte anche gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie sono assoggettati a convenzione;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto:

1. - che l’istruttoria per il presente atto in merito alla promozione della lite è stata svolta, ai sensi delle norme statutarie vigenti, dal responsabile del Procedimento Alfredo GALLI cui è affidata la gestione del contenzioso mentre l’adozione del provvedimento finale del presente procedimento è stato affidato al Responsabile dell’Area Amministrativa Geom. Domenico Potami;

Visto il bilancio di previsione 2016;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

2. Di affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui in premessa, all'Avv. Crescenzo SANTUORI del Foro di Catanzaro, con Studio legale in CATANZARO Via Santa Maria di Mezzogiorno,17;
3. Di dare atto che la procura ad litem sarà rilasciata dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore avente titolarità di capacità processuale;
4. Di approvare, come approva, l'allegato disciplinare di incarico contenente le clausole essenziali del contratto (All.to sub B);
5. Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra ed in conformità con il preventivo pervenuto, a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di € 3.647,80 compresi spese generali, IVA,CPA ;
6. Di imputare la predetta spesa – pari a complessivi € 3.647,80 (compresi spese generali, IVA, CPA) - al bilancio dell'esercizio finanziario 2016 – Gestione Competenza - I Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap.1058 avente ad oggetto: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", ove sono disponibili i fondi occorrenti.
7. Di dare atto che, poiché tale fondo potrebbe necessitare di successivi incrementi legati all'andamento ed all'evoluzione dell'instaurato contenzioso, si provvederà all'integrazione dello stesso con ulteriore provvedimento ad hoc in fase di liquidazione finale della parcella al professionista ovvero prima, se richiesto dal legale, nonché subire decrementi in fase di liquidazione a seguito del controllo sulle effettive attività prestate;
8. Di dare atto che l'incarico in oggetto non rientra nella previsione di cui all'art. 3, commi 55, 56 e 57 della L. 24 dicembre 2007 n.244 (Legge finanziaria 2008) come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/08 trattandosi di patrocinio legale e che rientra invece nella nozione di servizio legale di cui all'allegato "II B" del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è disciplinato – per gli importi inferiori ad €. 5.000,00 ed inferiori a 20.000,00, come previsto dall'art. 125 del medesimo Decreto – dal Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori beni servizi e forniture in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 8/5/2007;
9. Di comunicare il presente provvedimento:
 - al responsabile dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza;
 - al Sindaco;
 - al Professionista incaricato.
10. Di disporre per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento di Spesa è il sig. Alfredo Galli cui è affidata la gestione del contenzioso.

Il Responsabile del Procedimento
Alfredo GALLI

Il Responsabile
Domenico POTAMI

COMUNE DI BOTRICELLO

Prov. Di Catanzaro

Schema di convenzione di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio.

Il sottoscritto **Domenico POTAMI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, giusto decreto sindacale n.1_2016, del Comune intestato, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avv. Crescenzo SANTUORI del Foro di Catanzaro, (in seguito, per brevità chiamato incaricato), c.f. SNTCSC73A11C352S, con studio legale in con Studio in Via Santa Maria di Mezzogiorno,17 Catanzaro, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Catanzaro, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di segreteria. L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico medesimo nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

12. L'incarico concerne il ricorso davanti al TAR Calabria Catanzaro - Sezione I ,RG n.1953/2015 , Villaggio Turistico "Costa del Turchese", proposto dall'Amministratore Pro-tempore Dr. Roberto Altilia;
13. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
14. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
15. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
16. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
17. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa

comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

18. L'avvocato incaricato dichiara di non trovarsi nella posizione di conflitto di interesse né di incompatibilità e inconfiribilità nei confronti e per effetto dell'incarico conferito.
19. Le spese sostenute, per la parte eccedente il limite di cui all'art. 15 del D.M. 5/01/94, n. 585 (spese generali) e successive modifiche ed integrazioni, saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione.
20. La misura dell'onorario è, in virtù della normativa vigente in materia, stabilita concordemente in €2.500,00 oltre gli accessori di legge;
21. L'Avvocato dichiara di essere consapevole che comunque, è fatto salvo il costante monitoraggio della spesa impegnata da parte del responsabile nonché della verifica, in fase di liquidazione, delle prestazioni rese, in quanto l'impegno non può fermarsi alla determinazione iniziale perché ciò porterebbe ad alterare la stessa funzione socio-economica del rapporto negoziale che da contratto sinallagmatico (legato, nella corrispettività delle relative prestazioni e controprestazioni, anche alla durata della lite) diventerebbe "aleatorio" con possibile rischio a danno dell'amministrazione;
22. La liquidazione sarà disposta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c..La parcella valida ai fini fiscali, deve contenere il numero dell'impegno di spesa, pena la restituzione con richiesta di correzione;
23. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.
24. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
25. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.
26. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati
27. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVV.TO INCARICATO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Lì, 26-01-2016

F.to LODARI MARIANNA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27-01-2016 nr. 54 e vi rimarrà per almeno nr. 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Lì, 27-01-2016

F.to POTAMI DOMENICO